



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita dal detentore degli animali

Quando i bovini vengono tenuti in stalle a stabulazione libera, molti detentori di animali preferiscono asportare loro le corna.

Obbligo di anestesia

La decornazione è un intervento molto doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art. 16 LPAn). L'intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore. Un'anestesia praticata correttamente elimina la percezione del dolore durante l'intervento e l'analgesia riduce il dolore nella fase che segue l'intervento. Un buon metodo di decornazione è il metodo termico con un apposito apparecchio. È vietato asportare la base delle corna dei vitelli con anelli elastici o sostanze corrosive. È vietato asportare la base delle corna dei vitelli con anelli elastici o sostanze corrosive (cfr. art. 17 lett. c OPAn).

Animali giovani nel proprio gregge

I detentori di animali possono effettuare la decornazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime tre settimane di età dei loro vitelli, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn).

Il vantaggio di eseguire una decornazione entro le prime tre settimane di vita è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni presenti nel colostro.

Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro

I prodotti utilizzati per l'anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regola la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell'effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet).

Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l'utilizzo e le scorte dei medicinali si deve tenere un registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet).

Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza veterinaria

L'attestato di competenza concernente la decornazione dei vitelli rispettosa del benessere degli animali ed eseguita a regola d'arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto. L'USAV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.blv.admin.ch > Animali > Detenzione di animali da reddito > Bovini.

Il corso tratta i diversi aspetti dell'intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia. Dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta somministrazione dei medicinali e la preparazione dei vitelli all'intervento, nonché di conoscere gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di decornazione praticati a regola d'arte e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l'intervento (cfr. art. 42-44 OFPA).

Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l'intervento in modo corretto, il veterinario dell'effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv. 2 OPA). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicinali veterinari ed eseguire autonomamente l'intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMV).

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPA), ordinanza sulla protezione degli animali (OPA), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFA), legge sugli agenti terapeutici (LAT) e ordinanza sui medicinali veterinari (OMV)

Art. 4 LPA Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 16 LPA Interventi su animali

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Art. 17 OPA Pratiche vietate sui bovini

Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- c. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna.

Art. 32 OPA Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del

veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

Art. 42 OFPAN Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 32 OPAN è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l'animale e a regola d'arte.

Art. 43 OFPAN Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un'esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 44 OFPAN Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all'anestesia e alla chirurgia.

² L'esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell'animale all'intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicinali veterinari nonché l'esecuzione corretta dell'intervento e la sorveglianza dell'animale.

Art. 42 LATer Prescrizione e dispensazione

¹ Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l'animale o l'effettivo.

² Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

Art. 43 LATer Obbligo di tenere un registro

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare¹ a animali medicinali per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

Art. 8 OMVet Restrizioni nella dispensazione

² I medicinali veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali.

Art. 10 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

¹ Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

² I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all'azienda e al corretto impiego di medicinali veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicinali veterinari anche senza una visita preliminare dell'effettivo.

